



Comune di Lanusei (NU)
Regolamento comunale per la pratica del “compostaggio”



Comune di Lanusei

REGOLAMENTO COMUNALE Per la pratica del “compostaggio”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2025



Sommario

Art. 1.	Premesse.....	3
Art. 2.	Definizioni	4
Art. 3.	Finalità e benefici del compostaggio	5
Art. 4.	Autorizzazioni.....	5
Art. 5.	Ubicazione dell'apparecchiatura.....	6
Art. 6.	Descrizione dell'apparecchiatura.....	7
Art. 7.	Materiali compostabili e non compostabili	9
Art. 8.	Gestione del compostaggio.....	10
Art. 9.	Benefici	12
Art. 10.	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità).....	12
Art. 11.	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio domestico	13
Art. 12.	Modalità di rinuncia	13
Art. 13.	Controlli e Revoca dell'Agevolazione	14
Art. 14.	Computo dei Rifiuti e Adempimenti Comunali	14
Art. 15.	Sanzioni	14
Art. 16.	Norme di Rinvio e Entrata in Vigore	15
MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO DI “COMPOSTAGGIO”		16
MODULO DI CESSAZIONE DELLA PRATICA DI “COMPOSTAGGIO”		19
MODULO VERBALE DI CONTROLLO		21



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Art. 1. Premesse

In seguito alla decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di adottare la seconda metodologia di calcolo prevista dalla Decisione 2011/753/EU, il compostaggio di prossimità è ufficialmente riconosciuto nel computo per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani. Questo target, fissato dall'articolo 11 della Direttiva Europea 2008/98/CE, si allinea ai principi di gerarchia dei rifiuti (Art. 4) e di autosufficienza e prossimità nella loro gestione (Art. 16) della stessa Direttiva.

La presente disciplina mira quindi a ridurre la produzione di rifiuti organici e il loro conferimento in discarica, minimizzando l'impatto ambientale. A tal fine, Regioni e Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, incentivano le pratiche di compostaggio effettuate direttamente sul luogo di produzione.

Disciplina Comunale e Agevolazioni

Il presente regolamento definisce le modalità per la pratica del compostaggio domestico nel territorio comunale, con l'obiettivo di ridurre la quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico di raccolta.

Le utenze domestiche che aderiscono correttamente al programma, previa presentazione di apposita richiesta, hanno diritto a uno sgravio sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI/TARIFFA). L'entità di tale agevolazione percentuale viene definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Requisiti per la Tracciabilità e il Controllo

Come previsto dalla Pianificazione regionale, per poter includere la quota di compostaggio domestico nei dati della raccolta differenziata, il Comune deve garantire un sistema di assistenza, monitoraggio e controllo. Il regolamento comunale deve pertanto specificare:

- Le modalità generali di conduzione della pratica e di riutilizzo del compost.
- I criteri di accesso per le utenze (es. possesso di un giardino).
- Le modalità di controllo da parte del personale comunale o incaricato.
- Lo schema della convenzione tra utente e Amministrazione.
- L'entità dello sgravio tariffario riconosciuto.

Norme di Riferimento

Le principali normative che disciplinano la materia sono:

- D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 29.12.2016, n. 266 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e relativi allegati;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Delibera della Giunta Regionale 09.05.2017 n. 23/8 e relativi allegati;
- Regolamento comunale di igiene urbana ed ambientale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 43 del 30/12/2025
- Regolamento TARIP approvato con delibera di Consiglio comunale C.C. n. 42 del 30/12/2025.



Comune di Lanusei (NU) Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Art. 2. Definizioni

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico controllato di rifiuti biodegradabili organici (da cucine, mense, giardini, parchi, attività agricole/vivaistiche), finalizzato alla produzione di compost stabilizzato e igienizzato per uso come ammendante. Si articola in tre tipologie scalari:

- Locale/prossimità (art. 214 co. 7-bis): impianti ≤ 80 t/anno per rifiuti comunali/confinanti convenzionati, con SCIA, gestore formato e compost conforme D.Lgs. 75/2010 o D.M. 29/12/2016 n. 266.
- Di comunità (D.M. 29/12/2016 n. 266): collettivo da utenze domestiche/non domestiche (≤ 130 t/anno), produttore=conferitore=utilizzatore, SCIA semplificata, compost per utenze conferenti.
- Domestico/autocompostaggio: individuale/private utenze, senza autorizzazioni, compost in sito per giardini/orti.

In tutte le varianti, la frazione organica deriva da raccolta differenziata, con compost rispondente ai parametri del D.Lgs. 75/2010 (ammendanti) o D.M. 29/12/2016 n. 266.

L'amministrazione comunale favorisce l'auto-trattamento della frazione umida e verde, legato alla raccolta differenziata, per tutelare l'ambiente, valorizzare risorse territoriali e incrementare la fertilità di orti, giardini e aree verdi, riducendo i rifiuti biodegradabili.

Definizioni:

- **Autocompostaggio:** trattamento scarti organici propri da utenze domestiche/non domestiche, per utilizzo in sito.
- **Compostiera:** contenitore per compostaggio organico.
- **Compostaggio:** degradazione aerobica per produrre compost da rifiuti organici differenziati, materiali non rifiuti, sottoprodotti o matrici organiche (ex normativa fertilizzanti e D.Lgs. 152/2006 parte quarta).
- **Compostaggio locale (o di prossimità):** Trattamento aerobico di rifiuti biodegradabili (da attività agricole, vivaistiche o urbane come cucine, mense, mercati, giardini e parchi) in impianti con capacità fino a 80 tonnellate annue, che ricevono materiali prodotti nel comune o in comuni limitrofi convenzionati. Richiede presentazione di SCIA al Comune, nomina di un gestore, parere ARPA e regolamento di gestione. Il compost prodotto può essere utilizzato anche da terzi e deve rispettare le normative sui fertilizzanti; la vendita è consentita solo se conformi ai requisiti stabiliti. Il produttore del rifiuto può differire dal conferitore e dall'utilizzatore del compost.
- **Compostaggio di comunità:** Attività collettiva eseguita da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime. Si svolge in impianti con capacità fino a 130 tonnellate annue, e prevede una procedura semplificata con segnalazione certificata di inizio attività al Comune. Il compost prodotto è utilizzato esclusivamente dalle utenze conferenti, senza possibilità di vendita. In questo caso produttore, conferitore e utilizzatore del compost coincidono.
- **Compostaggio domestico (autocompostaggio):** Pratica individuale svolta dall'utenza domestica o non domestica che gestisce direttamente i rifiuti organici prodotti in proprio, senza necessità di autorizzazioni o SCIA. Il compostaggio avviene nei propri spazi privati (es.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

compostiere domestiche) e il compost è destinato all'uso personale (giardini, orti). Non entra nel circuito pubblico né richiede procedure amministrative.

- **Rifiuto organico:** biodegradabili da giardini/parchi, alimentari/cucina (domestici, ristorazione, commercio), simili da industria alimentare, differenziati.
- **Compost:** sostanza umificata da degradazione aerobica, non vendibile, conforme all'art. 6 D.M. 29/12/2016 n. 266.
- **Utenza:** iscritto al ruolo tassa rifiuti (L. 147/2013, art. 1 co. 641).
- **Strutturante:** materiale ligno-cellulosico per ottimizzare il processo.

Art. 3. Finalità e benefici del compostaggio

L'amministrazione comunale promuove e sostiene l'autotrattamento della frazione organica umida e verde derivante dalla raccolta differenziata, con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, valorizzare le risorse territoriali e migliorare la fertilità di orti, giardini e aree verdi, riducendo la quantità di rifiuti biodegradabili da smaltire.

Il compostaggio domestico è una pratica semplice e accessibile che consente il riciclo di gran parte dei rifiuti organici prodotti in ambito domestico, evitando il loro conferimento nel circuito pubblico di raccolta. Gli utenti accumulano direttamente questi materiali in compostiere o altri sistemi idonei.

Gli obiettivi principali del compostaggio domestico sono:

- Rendere autonome le utenze nella gestione del proprio rifiuto organico, indipendentemente dai calendari di raccolta porta a porta o dagli orari di apertura degli ecocentri.
- Fornire un prodotto di elevato valore fertilizzante da utilizzare direttamente in casa, permettendo un duplice risparmio: economico per la collettività e personale per chi pratica il compostaggio.

I vantaggi del compostaggio domestico includono:

- **Economici:** la riduzione dei rifiuti da conferire al sistema di raccolta pubblica comporta una diminuzione dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento, traducendosi spesso in sconti sulla tariffa rifiuti (TARIP) stabiliti dall'Amministrazione comunale.
- **Ambientali:** il riciclo domestico della frazione organica riduce le emissioni di gas serra generate dal ciclo di gestione tradizionale (raccolta, trattamento, discarica) e favorisce il recupero di sostanze organiche utili come ammendanti per il terreno.

Art. 4. Autorizzazioni

Disciplina Autorizzativa per Compostaggio Locale

L'autorizzazione per apparecchiature di **compostaggio locale** (art. 214 co. 7-bis D.Lgs. 152/2006) prevede procedura semplificata via SCIA presentata al Comune (art. 19 L. 241/90, mod. L. 124/2015). Questa disciplina si applica a impianti aerobici con capacità ≤ 80 t/anno per rifiuti biodegradabili da attività agricole/vivaistiche, cucine, mense, mercati, giardini/parchi, raccolti nel comune ospitante o confinanti con convenzione.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Il proponente deve:

- Nominare un gestore con requisiti normativi.
- Trasmettere regolamento di gestione con la SCIA.
- Acquisire parere favorevole ARPA.

Per incentivi comunali (sconti TARI/Tariffa Puntuale, comodato d'uso), il gestore richiede formazione certificata (da fornitore/enti competenti) e deve informare utenze sul conferimento organico. Più apparecchiature sono ammesse nello stesso comune, entro limiti individuali. Il compost è utilizzabile da gestore/terzi, non vendibile salvo conformità Allegato 2 D.Lgs. 75/2010.

Disciplina per Compostaggio di Comunità

Regolato dal **D.M. 29/12/2016 n. 266**, si tratta di trattamento collettivo della frazione organica da più utenze domestiche/non domestiche (≤ 130 t/anno), con produttore=conferitore=utilizzatore. Richiede **SCIA semplificata** al Comune da parte dell'organismo collettivo (Allegato 1 o 1B per <1 t/anno), con piano d'utilizzo del compost (solo per utenze conferenti, non su terreni agricoli per prodotti alimentari). Controlli da Comune/ARPA; comuni possono incentivare con riduzioni tariffarie.

Disciplina per Compostaggio Domestico (Autocompostaggio)

Pratica individuale da singola utenza domestica/non domestica (art. 183 D.Lgs. 152/2006), **senza SCIA né autorizzazioni**. Gestione privata di scarti organici propri in compostiere domestiche, con compost per uso in sito (giardini/orti). Comuni favoriscono con sconti TARI, senza obblighi gestionali.

Tipo	SCIA / Autorizzazione	Capacità	Soggetti	Utilizzo Compost	Normativa Principale
Locale	SCIA + parere ARPA + gestore	≤ 80 t/anno	Produttore \neq conferitore / utilizzatore possibile	Gestore/terzi (non vendita salvo requisiti)	Art. 214 co. 7-bis D.Lgs. 152/06
Comunità	Segnalazione semplificata al Comune	≤ 130 t/anno	Produttore = conferitore = utilizzatore (utenze collettive)	Solo utenze conferenti	D.M. 29/12/2016 n. 266
Domestico (autocompostaggio)	Nessuna	Nessun limite quantitativo congruo	Singola utenza domestica/non domestica	In sito (giardini/orti)	Art. 183 D.Lgs. 152/06

Art. 5. Ubicazione dell'apparecchiatura

L'ubicazione e la gestione delle apparecchiature di compostaggio **diverse da quelle domestiche** devono conformarsi integralmente alla normativa urbanistica, antisismica, ambientale, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica e alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Le aree destinate a tali attività, ubicate nel territorio comunale o in aree convenzionate, devono essere sempre accessibili agli accertamenti del Comune e di ARPA.

Compostaggio Locale e di Comunità

- **Compostaggio Locale:** È consentito il posizionamento delle apparecchiature in centri comunali di raccolta, isole ecologiche, terreni agricoli o demaniali. Le aree attrezzate devono essere dotate di coperture o tettoie a protezione dei componenti elettromeccanici dagli agenti atmosferici e devono essere recintate o delimitate.
- **Compostaggio di Comunità:** È praticata in aree comuni accessibili a utenze definite (condomini, scuole, mense, orti urbani), con una capacità di trattamento non superiore a 130 tonnellate annue, come previsto dal D.M. 266/2016. I regolamenti locali possono, per mitigare impatti olfattivi o di altra natura, imporre distanze minime da abitazioni o edifici sensibili, prevedendo una procedura autorizzativa semplificata.

Sia per il compostaggio locale che per quello di comunità è obbligatorio presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e le aree devono risultare accessibili per i controlli da parte del Comune e di ARPA.

Compostaggio Domestico (Autocompostaggio)

Il compostaggio domestico è una pratica privata di auto-trattamento dei rifiuti organici, svolta negli spazi di pertinenza dell'utenza (giardini, orti, balconi). Tale pratica è esercitata in libera forma e non è soggetta alla presentazione di SCIA.

Il posizionamento delle apparecchiature deve rispettare i seguenti criteri:

- L'area deve essere preferibilmente su suolo naturale e in posizione semi-ombreggiata, al fine di prevenire l'essiccamento estivo o il rigido raffreddamento invernale;
- L'apparecchiatura deve essere ubicata a una distanza non inferiore a 2 (due) metri dai confini di proprietà, in coerenza con quanto disposto dall'art. 889 del Codice Civile, e a una distanza non inferiore a 10 (dieci) metri da porte e finestre di proprietà altrui. La deroga a tale ultima distanza è consentita esclusivamente con il consenso scritto dei confinanti interessati;
- In caso di aree in comproprietà, l'installazione è subordinata all'accordo unanime di tutti i proprietari, espresso secondo le normative condominiali vigenti.

L'utenza che pratica l'autocompostaggio è tenuta a informare i vicini sulla natura dei rifiuti trattati e sulle finalità della pratica, assumendosene la piena responsabilità. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali controversie di vicinato.

Art. 6. Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del **compostaggio locale e di comunità** si utilizzano apparecchiature statiche o elettromeccaniche progettate specificamente per la produzione di compost da rifiuti urbani, conformi alle normative ambientali, di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti. Questi impianti devono garantire il controllo dei processi aerobici e la qualità del compost prodotto, rispettando i requisiti legislativi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

Per il **compostaggio domestico**, sono riconosciuti idonei diversi metodi di autocompostaggio, tra cui:

- compostiere commerciali in plastica o legno,



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"



- compostiere autocostruite,
- cumuli controllati
- concimaie o buche permeabili.

Questi sistemi sono adatti per la trasformazione della frazione organica prodotta in ambito domestico e devono essere gestiti in modo da non arrecare danno o disturbo ai vicini, rispettando le distanze precauzionali stabilite dal Codice Civile e dalle normative locali.

L'Amministrazione Comunale, al fine di tutelare il patrimonio paesaggistico e la quiete pubblica, si riserva la facoltà di:

- Valutare caso per caso la soluzione più idonea qualora l'apparecchiatura risulti visibile da aree pubbliche o da proprietà private limitrofe;
- Prescrivere l'utilizzo di una specifica tipologia di apparecchiatura;
- Vietare l'impiego di soluzioni artigianali non conformi agli standard minimi di sicurezza ed estetica;
- Sospendere l'autorizzazione al compostaggio domestico per l'utenza in caso di inosservanza delle presenti norme.



Al fine di incentivare la pratica, il Comune, prevede che il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, secondo le modalità qui indicate, può assegnare compostiere prefabbricate in comodato d'uso gratuito ai cittadini che ne facciano richiesta.

Tipologia	Descrizione	Immagine
Compostiera Prefabbricata	Contenitore chiuso, areato e di capacità variabile (solitamente da 300 a 1.000 litri), commercialmente disponibile. Deve essere realizzato in materiale plastico stabilizzato ai raggi UV e agli agenti atmosferici, e dotato di coperchio superiore per l'immissione del rifiuto e di sportello inferiore per il prelievo del compost maturo	 composter in plastica
Compostiera Artigianale in Legno	Struttura realizzata autonomamente, tipicamente in legno e rete metallica a maglia stretta. La conformazione deve consentire un'adeguata aerazione e agevolare le operazioni di rivoltamento periodico del materiale	 compostiera in legno



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Tipologia	Descrizione	Immagine
Compostaggio in Cumulo	Pratica consistente nell'accumulo controllato della frazione organica direttamente su suolo. Il cumulo deve mantenere dimensioni adeguate (base minima di 1,00-1,50 metri e altezza compresa tra 0,60 e 1,50 metri) per garantire il corretto processo di decomposizione aerobica	
Compostaggio in Concimaia o Buca Permeabile	Metodo consentito esclusivamente in aree agricole o lontane dal centro edificato , ove le normative vigenti in materia di tutela delle falde acquifere lo permettano. Consiste nella realizzazione di una fossa di profondità non superiore a 60 cm, con fondo drenante (ghiaia o ciottolame) e adeguatamente segnalata. L'utente è tenuto a produrre una dichiarazione di idoneità del terreno e a gestire la concimaia in modo da garantire l'aerazione e prevenire potenziali contaminazioni	

Art. 7. Materiali compostabili e non compostabili

Compostaggio Locale

Sono ammessi i rifiuti organici che consentano la produzione di compost conforme ai requisiti stabiliti dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (norma sui fertilizzanti).

Il conferimento dei materiali deve rispettare il calendario e le modalità stabilite nel regolamento comunale di compostaggio locale, approvato dal Consiglio Comunale e presentato con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

I conferimenti possono essere diretti, effettuati dall'utenza, o indiretti tramite il servizio di raccolta, e sono soggetti a verifiche per garantire il rispetto del regolamento e della tipologia dei rifiuti ammessi.

Il conferimento della frazione organica deve avvenire senza imballaggi o con sacchetti compostabili certificati UNI EN 13432-2002, come previsto dall'art. 182-ter del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.

Compostaggio di Comunità

I materiali compostabili sono analoghi a quelli per il compostaggio locale ma devono limitarsi alle frazioni ammesse per uso diretto da parte delle utenze e non possono includere prodotti assorbenti o sacchetti non certificati.

I materiali organici devono essere privi di sostanze pericolose, non compostabili o contaminanti e devono seguire le indicazioni nazionali e locali per favorire un corretto compostaggio collettivo.

Compostaggio Domestico (Autocompostaggio)

Sono ammessi tutti gli scarti, residui e avanzi organici compostabili, cioè degradabili dai microrganismi nel processo aerobico, quali:

- Resti di frutta e verdura, avanzi alimentari crudi o cotti, fondi di caffè, filtri del tè (senza



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

fermagli metallici), gusci di uova.

- Sfalci di prati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi, legno non trattato, ramaglie, segatura, sughero e cenere vegetale.
- In piccole quantità, materiali più lenti a degradare o che possono attirare animali, come tovaglioli di carta, carta di giornale, posate in mater-bi, foglie resistenti (conifere, magnolia), lettieri biodegradabili di animali domestici.

Non sono compostabili e devono essere scartati al circuito pubblico o smaltiti separatamente: ossa, gusci di molluschi, oli, imballaggi non certificati, metalli, plastica, vetro, sostanze chimiche nocive, legno verniciato o trattato, farmaci, antiparassitari, carta patinata o colorata contaminata.

Art. 8. Gestione del compostaggio

Gestione del Compostaggio Locale e di Comunità

Per le attività di compostaggio locale e di comunità deve essere nominato un Gestore qualificato, in possesso di attestato di formazione specifica rilasciato da enti o istituti competenti nel settore ambientale. La nomina, formalizzata con atto scritto, è effettuata:

- Dal Comune o dal soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, qualora l'impianto sia di proprietà comunale;
- Dal titolare privato dell'impianto, qualora l'iniziativa sia di carattere privato. L'Amministrazione Comunale può altresì affidare la gestione dell'apparecchiatura ad associazioni, cooperative o professionisti che dimostrino idonea esperienza nel settore.

La nomina del gestore deve essere comunicata alla SRR territorialmente competente e, per sua trasmissione, all'Amministrazione regionale.

Il Gestore è responsabile del corretto funzionamento dell'impianto e deve:

- Garantire la corretta conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchiatura;
- Monitorare e registrare periodicamente i parametri chiave del processo (temperatura, umidità, pH) e controllare l'assenza di frazioni estranee;
- Assicurare la corretta gestione e manutenzione del sistema di trattamento delle emissioni (biofiltro);
- Verificare le caratteristiche del compost prodotto, provvedendo allo smaltimento del compost e degli scarti che non risultano conformi alla normativa di riferimento;
- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni del regolamento di gestione dell'impianto presentato con la SCIA;
- Comunicare tempestivamente al Comune, al gestore del servizio di raccolta e alle utenze conferenti eventuali interruzioni o anomalie di funzionamento;
- Vigilare sul rispetto dei calendari e delle modalità di accesso da parte degli utenti;
- Controllare che i conferimenti rispettino le tipologie di materiale ammesso e l'utilizzo esclusivo di sacchetti certificati UNI EN 13432, garantendo il corretto bilanciamento tra frazione organica e materiale strutturante.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Al fine di consentire il riconoscimento delle riduzioni tariffarie (TARI/TARIP) e garantire la tracciabilità del processo, il Gestore deve mantenere un registro informatizzato che permetta di:

- Identificare e registrare le utenze conferenti;
- Registrare le quantità o il numero dei conferimenti effettuati per ciascuna utenza;
- Monitorare i flussi di massa: sostanza organica conferita, compost prodotto, scarti e compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti di processo devono essere conferiti al gestore del servizio integrato dei rifiuti, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio.

Gestione del Compostaggio Domestico (Autocompostaggio)

La gestione della compostiera domestica è a carico e sotto la piena responsabilità dell'utenza che la pratica. Ai fini della riduzione tariffaria, sarà necessaria l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

L'utente che pratica l'autocompostaggio è tenuto a:

- Condurre il processo di compostaggio in modo corretto, evitando la generazione di molestie olfattive, la presenza di insetti o animali e qualsiasi altro pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- Utilizzare esclusivamente i materiali ammessi come previsto dal presente regolamento;
- Garantire la corretta manutenzione dell'apparecchiatura utilizzata;
- Rispondere personalmente di eventuali contenzioni derivanti da una gestione non conforme alle norme, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Al fine di garantire un processo di compostaggio efficiente e privo di impatti, l'utenza deve attenersi alle seguenti pratiche operative:

- **Ubicazione:** Collocare la compostiera in un'area semi-ombreggiata, protetta dai raggi solari diretti durante i mesi estivi per prevenire l'essiccamento eccessivo, ma esposta al sole invernale per favorire le reazioni biologiche.
- **Ossigenazione:** Garantire un'adeguata aerazione della massa, rivoltando periodicamente il materiale e aggiungendo elementi strutturanti (ramaglie sminuzzate, foglie secche, cartone) per evitare la formazione di cumuli compatti. La carenza di ossigenazione causa processi anaerobici maleodoranti.
- **Umidità:** Mantenere un corretto livello di umidità, simile a quello di una spugna ben strizzata. Se il cumulo è troppo secco, va innaffiato; se è troppo bagnato, va rivoltato aggiungendo materiale secco e strutturante.
- **Equilibrio dei Materiali:** Curare il giusto bilanciamento tra materiali ricchi di Carbonio ("frazione bruna": foglie, ramaglie, segatura) e materiali ricchi di Azoto ("frazione verde": scarti di cucina, sfalci d'erba). Un eccesso di frazione verde causa cattivi odori, mentre un eccesso di frazione bruna rallenta il processo.

Il compost è pronto per l'uso quando ha raggiunto la maturazione, generalmente dopo 6-9 mesi. La maturazione può essere verificata attraverso i seguenti metodi:

- **Prova visiva e tattile:** Il compost maturo si presenta come un materiale scuro, omogeneo, friabile e con odore di terra di sottobosco.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

- **Prova del pugno:** Prendendo una manciata di compost e stringendola nel pugno, questa deve mantenere la forma senza rilasciare liquidi. Se si sbriciola, è troppo secco; se cola acqua, è troppo umido.

Art. 9. Benefici

Le utenze che praticano una delle forme di compostaggio, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal presente regolamento, hanno diritto a una riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI o Tariffa Puntuale).

L'entità della riduzione è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe. La riduzione ha efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di corretta attivazione della pratica, a condizione che la relativa istanza sia presentata entro il 31 marzo.

Art. 10. Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Lanusei
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art. 11. Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio domestico

Possono accedere al beneficio del compostaggio domestico le utenze domestiche residenti che si impegnano a non conferire la frazione organica e verde al servizio pubblico di raccolta. Sono escluse le utenze non residenti, ad uso stagionale (utilizzo non superiore a 183 giorni annui), le attività produttive e coloro che già fruiscono di altre misure di riduzione tariffaria.

Per aderire, l'interessato deve presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori utilizzando l'apposito modulo (Allegato A). Qualora le domande superino il numero di compostiere disponibili, verrà stilata una graduatoria basata su:

- a. data di protocollo;
- b. numero di componenti del nucleo familiare;
- c. valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.

Il Comune può concedere una compostiera in comodato d'uso gratuito, una per nucleo familiare. La compostiera rimane di proprietà comunale e il Comune ne può revocare l'affidamento in caso di uso non conforme.

L'utenza deve:

- d. Disporre di un'area privata idonea (giardino, orto), dichiarata nella domanda, e utilizzare il compost prodotto esclusivamente in loco.
- e. Garantire che la pratica sia svolta senza recare danno o disturbo alla collettività.
- f. Non conferire più la frazione organica tramite il sistema di raccolta, salvo casi eccezionali per materiali non compostabili (es. gusci di molluschi), da conferire unicamente presso il centro di raccolta.

In caso di variazione dell'intestatario TARIP o di cessazione della pratica, l'utenza è tenuta a darne formale comunicazione all'Ufficio Tributi.

Art. 12. Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Art. 13. Controlli e Revoca dell'Agevolazione

La riduzione tariffaria è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Costituisce causa di revoca immediata del beneficio:

- L'accertamento di conferimenti impropri o non conformi;
- Il mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani;
- L'utilizzo della compostiera per scopi diversi o una gestione che crei disturbi alla collettività o problemi igienico-sanitari;
- Il venir meno dei requisiti iniziali (es. cambio di residenza).

Le contestazioni derivanti da controlli vengono notificate all'utente con verbale. L'interessato, entro 15 giorni, può presentare ricorso motivato. In caso di mancato ricorso, la revoca è immediatamente esecutiva. L'utente potrà presentare nuova istanza a decorrere dall'anno successivo a quello della revoca.

Modalità di Controllo:

- Il Comune si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici e di controlli a campione, effettuati da personale incaricato.
- L'utenza iscritta all'Albo dei Compostatori è tenuta a consentire l'accesso per le verifiche.
- In caso di esito negativo dei controlli, l'Ufficio Tributi provvede al recupero del beneficio non spettante e, se del caso, al recupero del costo della compostiera concessa in comodato.

Art. 14. Computo dei Rifiuti e Adempimenti Comunali

Ai fini del calcolo della raccolta differenziata, la quantità di rifiuto avviato a compostaggio domestico è determinata secondo la formula stabilita dalla Deliberazione Regionale n. 23/8 del 09/05/2017: $PC = \Sigma Vci * ps * 4$, dove PC è il peso in kg, ps è il peso specifico (500 kg/m³), ΣVci è il volume totale delle compostiere e 4 è il numero massimo di svuotamenti annui.

Il Comune è tenuto a:

- Attivare e gestire l'Albo Comunale dei Compostatori.
- Provvedere ad attività formative e informative per le utenze aderenti.
- Trasmettere annualmente all'ARPAS, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato del servizio, contenente il numero di utenze, i controlli effettuati e le quantità di rifiuto compostato.
- Mantenere agli atti la documentazione attestante i monitoraggi e i controlli.

Art. 15. Sanzioni

Fermo restando quanto previsto per le violazioni che configurano ipotesi di reato, la violazione delle norme del presente regolamento comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, come previsto dal D.lgs 267/2000 e dalla legge 689/81.



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

Art. 16. Norme di Rinvio e Entrata in Vigore

Per tutto quanto non espressamente disposto, si rinvia alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, con pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune.



Comune di Lanusei (NU)
Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO DI "COMPOSTAGGIO"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Al **COMUNE DI LANUSEI**

All'Ufficio Tributi

Via Roma n. 100

08045 Lanusei (Nu)

e-mail: igieneurbana@comunedilanusei.it

PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto: **Richiesta di adesione al compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ___/___/___ e residente a _____ (___) in via/piazza _____, codice fiscale _____ n. telefono: _____ e-mail: _____.

Avendo a disposizione il seguente spazio verde:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDO

- Di poter effettuare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti domestici presso (la compostiera locale, la compostiera di prossimità, la mia abitazione) _____ sita in via/piazza _____ n° _____
- La riduzione sulla TARIP secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

A tal fine



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

DICHIARO

(da barrare in caso di compostaggio domestico)

- Che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese
 - Compostiera prefabbricata fornita dal gestore del servizio
 - Compostiera Artigianale in Legno
 - Cumulo
 - Concimaia o buca permeabile

- Che l'ubicazione della compostiera si trova su:
 - su terreno di proprietà in località _____, in via/piazza _____, n° _____
 - su terreno di proprietà terzi, concesso: () in affitto; () altro (specificare) _____, in località _____, in via/piazza _____, n° _____
 - su terreno comune (max tre proprietari) in località _____, in via/piazza _____, n° _____

- Che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare;

- Di riutilizzare il compost prodotto nel territorio di LANUSEI in
 - area verde/orto di proprietà di mq circa;
 - o in area di multiproprietà condivisa tra tre utenze;

- Che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
 - uguale/superiore a due metri dal confine di proprietà e distanza di otto metri dalle abitazioni altrui nel caso di compostaggio con buca;

 - uguale/superiore a un metro dal confine di proprietà e distanza di otto metri dalle abitazioni altrui nel caso di compostaggio effettuato con metodo di cassa o compostier chiuso;
 - Di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel Regolamento comunale per le utenze domestiche relativo alla pratica di compostaggio domestico della frazione umida e verde;
 - Di essere in regola con i pagamenti delle cartelle TARI;
 - Di autorizzare il personale dell'Amministrazione comunale all'accesso presso la propria proprietà, al fine di consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed accertamenti;
 - Che il compostaggio domestico sarà realizzato in modo conforme a quanto stabilito dal regolamento relativo al compostaggio della frazione umida;



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

SI IMPEGNA

- A non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti le sostanze elencate come compostabili, nel regolamento del compostaggio;
- Ad utilizzare (in caso di compostaggio domestico) la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato:

ALLEGA: (in caso di compostaggio domestico)

- Fotografia della zona di compostaggio scattata in data ___/___/_____

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell'intero nucleo familiare di appartenenza.

LANUSEI, lì ___/___/_____

(firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR))

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Lanusei, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, il Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui alla convenzione che verrà stipulata in sede di adesione al compostaggio domestico. Per queste finalità non è necessario il consenso (art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle attività contrattuali. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il presente contratto e dare seguito alla relativa fornitura. I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività oggetto di contratto e in ogni caso non oltre al decorso dei termini idonei per garantire l'eventuale difesa di un diritto della Società in sede di contenzioso.

L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una email all'indirizzo igieneurbana@comunedilanusei.it o alla pec tecnico.lanusei@comunas.it.



Comune di Lanusei (NU)
Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

MODULO DI CESSAZIONE DELLA PRATICA DI "COMPOSTAGGIO"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Al **COMUNE DI LANUSEI**

All'Ufficio Tributi

Via Roma n. 100

08045 Lanusei (Nu)

e-mail: igieneurbana@comunedilanusei.it

PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto: **Cessazioni della pratica di compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il ___/___/___ e residente a _____ (___) in via/piazza _____, codice fiscale _____ n. telefono: _____ e-mail: _____.

COMUNICO CHE

- dal giorno ___/___/___ cesserà di praticare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti.

CHIEDO

- la cancellazione dall'Albo dei Compostatori

DICHIARO

di aver preso visione del REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO del Comune di Lanusei approvato con Deliberazione del Consiglio n° _____ del ___/___/___ e di accettarne integralmente il contenuto.



Comune di Lanusei (NU) Regolamento comunale per la pratica del “compostaggio”

LANUSEI, li _____

(firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR))

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Lanusei, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, il Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui alla convenzione che verrà stipulata in sede di adesione al compostaggio domestico. Per queste finalità non è necessario il consenso (art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle attività contrattuali. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il presente contratto e dare seguito alla relativa fornitura. I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività oggetto di contratto e in ogni caso non oltre al decorso dei termini idonei per garantire l'eventuale difesa di un diritto della Società in sede di contenzioso.

L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una email all'indirizzo igieneurbana@comunedilanusei.it o alla pec tecnico.lanusei@comunas.it.



Comune di Lanusei (NU)
Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

MODULO VERBALE DI CONTROLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Al **COMUNE DI LANUSEI**
Al Responsabile del Settore Ambiente
All'Ufficio Tributi
Via Roma n. 100
08045 Lanusei (Nu)
e-mail: igieneurbana@comunedilanusei.it
PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto: **Verbale di controllo del compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani**

In data ___/___/___ il/la sottoscritto/a _____, in qualità di referente per il controllo dell'effettuazione del corretto compostaggio domestico

DICHIARA

- Che il presente controllo è stato effettuato presso l'utente Sig/ra _____, nato/a a _____ il ___/___/___ e residente a _____ (___) in via/piazza _____, codice fiscale _____ n. telefono: _____ e-mail: _____ iscritto all'albo dei compostatori al n° _____
- Che assist___ all'ispezione i sig.____:

- Che il compostaggio è attuato utilizzando la seguente struttura
 - Compostiera prefabbricata fornita dal gestore del servizio
 - Compostiera Artigianale in Legno
 - Cumulo
 - Concimaia o buca permeabile



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

- Che l'ubicazione della compostiera si trova su:
 - su terreno di proprietà in località _____, in via/piazza _____, n° _____
 - su terreno di proprietà terzi, concesso: () in affitto; () altro (specificare) _____, in località _____, in via/piazza _____, n° _____
 - su terreno comune (max tre proprietari) in località _____, in via/piazza _____, n° _____
- Che nel corso dei controlli è stato rilevato quanto segue:
 - Vi sono evidenze di compostaggio frequente e regolare (nella compostiera si è riscontrata la presenza di verde/rifiuto di cucina recente in quantità discreta)
 - Non vi sono evidenze di compostaggio frequente e regolare (la compostiera risulta vuota e/o non mostra segni recenti di utilizzo)

- Ulteriori note e/o rilevazioni

LANUSEI, lì ___/___/___

Gli accertatori

Eventuali testimoni



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

(firma per accettazione)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR))

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Lanusei, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, il Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui alla convenzione che verrà stipulata in sede di adesione al compostaggio domestico. Per queste finalità non è necessario il consenso (art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle attività contrattuali. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il presente contratto e dare seguito alla relativa fornitura. I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività oggetto di contratto e in ogni caso non oltre al decorso dei termini idonei per garantire l'eventuale difesa di un diritto della Società in sede di contenzioso.

L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una email all'indirizzo igieneurbana@comunedilanusei.it o alla pec tecnico.lanusei@comunas.it.



Comune di Lanusei (NU)
Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA DI GESTIONE RIFIUTI

Al **COMUNE DI LANUSEI**

All'Ufficio Tributi

Via Roma n. 100

08045 Lanusei (Nu)

e-mail: igieneurbana@comunedilanusei.it

PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede Municipale, tra il Comune di Lanusei, successivamente denominato "Comune", Codice Fiscale _____, rappresentato dal Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici - Ing. ____

E

il Sig. _____, successivamente denominato "Utente", nato a _____ (____) il _____, Codice Fiscale n° _____, residente a _____ (____) in via/piazza _____ n° _____, telefono _____, iscritto a ruolo relativamente alla Tassa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n° _____, sito ad Lanusei (NU) in via/località _____ n° _____;

PREMESSO:

- che il Regolamento sul compostaggio, allegato al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n. 44 in data 30/12/2025 prevede il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori;
- che il Regolamento comunale per l'applicazione della Tari Tributo Puntuale (TTP) per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione consiliare n. 42 in data 30/12/2025 e successive modificazioni, all'articolo 23 prevede una riduzione del 20% della quota variabile della Tassa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani;
- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento;



Comune di Lanusei (NU)

Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° _____ del _____ è stato approvato lo schema della presente convenzione, prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani;
- che la richiesta per la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti è stata regolarmente presentata al protocollo comunale in data _____ prot.n. _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali, resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, cenere da legna non trattata, tovaglioli e fazzoletti di carta non contaminati da sostanze pericolose, ecc.) con espressa esclusione di scarti di carne, ossa, conchiglie, gusci di molluschi, materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

Art. 2. Il compostaggio avverrà per il tramite di:

- Compostiera prefabbricata fornita dal gestore del servizio
- Compostiera Artigianale in Legno
- Cumulo
- Concimaia o buca permeabile

e sarà sita in:

- su terreno di proprietà in località _____, in via/piazza _____, n° _____
- su terreno di proprietà terzi, concesso: () in affitto; () altro (specificare) _____, in località _____, in via/piazza _____, n° _____
- su terreno comune (max tre proprietari) in località _____, in via/piazza _____, n° _____

Art. 3. Il Comune, con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della quota variabile della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, attualmente prevista nella misura del 20% (venti per cento) dall'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della Tassa medesima.

Art. 4. L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle



Comune di Lanusei (NU) Regolamento comunale per la pratica del "compostaggio"

agevolazioni.

Art. 5. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa di gestione dei rifiuti urbani. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

Art. 6. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Letto, confermato e sottoscritto.

LANUSEI, lì ___/___/___

(firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR))

Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), il Comune di Lanusei, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti sulla base del presente contratto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, il Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 679/2016, informa che i dati personali forniti dall'interessato, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e saranno trattati al fine di ottemperare alle obbligazioni contrattuali sorte e compiere i conseguenti adempimenti legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa di tali rapporti.

I dati personali in oggetto potranno anche essere comunicati – al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali o di legge – a tutte le persone fisiche e/o giuridiche (pubbliche e/o private) che concorrono alla realizzazione delle attività di trattamento, al fine di poter garantire il corretto svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio di cui alla convenzione che verrà stipulata in sede di adesione al compostaggio domestico. Per queste finalità non è necessario il consenso (art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR).

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto espletamento delle attività contrattuali. L'eventuale rifiuto dell'interessato rispetto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di concludere il presente contratto e dare seguito alla relativa fornitura. I dati personali trattati per le finalità sino ad ora indicate saranno conservati solo ed esclusivamente per il periodo di svolgimento delle attività oggetto di contratto e in ogni caso non oltre al decorso dei termini idonei per garantire l'eventuale difesa di un diritto della Società in sede di contenzioso.

L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016, tra cui quelli di accesso, rettifica, portabilità, aggiornamento, opposizione e limitazione al trattamento nonché cancellazione scrivendo una email all'indirizzo igieneurbana@comunedilanusei.it o alla pec tecnico.lanusei@comunas.it.